

La presente costituisce una traduzione non ufficiale e di cortesia in lingua italiana della versione in lingua inglese dei Final Terms dell'emissione "Up to 150,000 EURO STOXX 50® Index 100% Protection due 4 November 2016 Barrier Certificates under the Warrant and Certificate Programme" di Banca IMI S.p.A. Tale traduzione è stata effettuata da Banca IMI S.p.A. al fine esclusivo di agevolare la lettura da parte di potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms. Banca IMI non assume nè accetta alcuna responsabilità in merito alla correttezza della traduzione stessa. Il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, traduzione italiana.

CONDIZIONI DEFINITIVE

27 Settembre 2010

BANCA IMI S.p.A.

Emissione fino a 150.000 Certificates EURO STOXX 50® Protezione e Obiettivo 4 novembre 2016

a valere sul Programma di warrant e certificati

Il Prospetto di Base di seguito richiamato (integrato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato redatto dando per scontato che, fatto salvo il disposto del successivo sottoparagrafo (ii), qualsiasi offerta di Titoli in qualsiasi Stato membro dell'Area Economica Europea che abbia recepito la Direttiva sui prospetti (2003/71/CE) (individualmente **Stato membro rilevante**) venga effettuata a fronte di un'esenzione, ai sensi della Direttiva sui prospetti come recepita in detto Stato membro rilevante, dall'obbligo di pubblicare un prospetto relativo alle offerte dei Titoli. Di conseguenza chiunque effettui od intenda effettuare un'offerta di Titoli potrà farlo solamente:

- (i) in circostanze in cui non incomba all'Emittente o all'eventuale Manager alcun obbligo di pubblicazione di un prospetto ex art. 3 della Direttiva sui prospetti né alcun supplemento a un prospetto ex art. 16 della Direttiva sui prospetti, in ogni caso in relazione a detta offerta; o
- (ii) nelle Giurisdizioni di offerta pubblica di cui al successivo paragrafo 51 della Parte A, a condizione che il soggetto interessato sia uno di quelli di cui al successivo paragrafo 51 della Parte A e che l'offerta venga effettuata nel corso del Periodo d'offerta specificato a tal fine nel presente documento.

Né l'Emittente né alcun Manager hanno autorizzato, o autorizzano, l'effettuazione di qualsiasi offerta di Titoli in qualsiasi altra circostanza.

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI

I termini utilizzati nel presente documento devono considerarsi definiti come tali ai fini dei Termini e condizioni definiti nel Prospetto di Base del 16 agosto 2010, il quale costituisce un prospetto di base ai fini della Direttiva sui prospetti (Direttiva 2003/71/CE) (la **Direttiva sui Prospetti**). Il presente documento (che a scanso d'equivoci può essere pubblicato in relazione a più di una serie di Titoli) contiene le Condizioni definitive dei Titoli qui descritte ai fini dell'art. 5.4 della Direttiva sui prospetti e dev'essere letto congiuntamente al Prospetto di Base. Le informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta dei Titoli sono desumibili solamente dalla lettura congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. È possibile prendere visione del Prospetto di Base presso la sede legale dell'Emittente e gli uffici specificati dell'Agente principale per i Titoli durante il normale orario di apertura.

I riferimenti qui contenuti a Condizioni numerate s'intendono ai termini e alle condizioni delle rispettive serie di Titoli e le parole e le espressioni definite in detti termini e condizioni hanno lo stesso significato nelle presenti Condizioni Definitive nella misura in cui si riferiscono a dette serie di Titoli, salvo diversa precisazione.

Le presenti Condizioni Definitive sono riferite alle serie di Titoli definite più avanti al paragrafo “Disposizioni specifiche per le singole Serie”. I riferimenti qui contenuti ai “Titoli” devono essere considerati riferimenti ai rispettivi Certificati che sono soggetti alle presenti Condizioni Definitive e i riferimenti ai “Titoli” e al “Titolo” devono essere interpretati di conseguenza.

1. Emittente: Banca IMI S.p.A.

2. Disposizioni specifiche per le singole Serie:

Numero di serie	N. di Titoli emessi	N. di Titoli per Unità	Prezzo di emissione per Titolo	Call/Put	Prezzo d'esercizio	Data d'esercizio
15	Fino a 150.000 Titoli	Non applicabile	EUR 1.000	Non applicabile	Non applicabile	4 novembre 2016

3. Consolidamento Non applicabile

4. Tipo di Titoli e attività sottostante: (a) I Titoli sono Certificati. I Titoli sono indicizzati a indici azionari.

(b) L'indice di riferimento dei Titoli è l'indice EURO STOXX 50[®] (**Indice**).

5. Calcolo della media: Il calcolo della media trova applicazione ai Titoli. Si considerano Date di calcolo della media i cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2016 compreso.

Se una Data di calcolo della media coincide con un Giorno di turbativa, troverà applicazione la regola del Posticipo modificato.

In caso di Posticipo modificato, le Date di calcolo della media saranno determinate ai sensi di quanto disposto nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni Definitive (**Allegato 1**).

6. Data di emissione: La data di emissione dei Titoli è il 4 novembre 2010.

7. Data d'esercizio: La data d'esercizio dei Titoli è definita al precedente paragrafo 2 in “Disposizioni specifiche per le singole Serie”.

8. Data di regolamento: La data di regolamento dei Titoli è il 4 novembre 2016.

9. Numero di Titoli in emissione: Il numero di Titoli in emissione è definito al precedente paragrafo 2 in “Disposizioni specifiche per le singole Serie”. Il numero dei Titoli in emissione non supererà 150.000 e sarà determinato alla fine del Periodo d'offerta (definito al successivo paragrafo 51) e tale importo finale sarà depositato presso l'autorità competente (CSSF) e pubblicato sul sito web della Borsa valori lussemburghese (www.bourse.lu) ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 14, paragrafo 2, della Direttiva sui prospetti.

10. Prezzo d'emissione: Il prezzo d'emissione per Titolo è definito al precedente paragrafo 2 in "Disposizioni specifiche per le singole Serie".
11. Giorno lavorativo di liquidazione: Non applicabile
12. Giorno lavorativo di borsa: Qualsiasi Giorno di trading programmato in cui (i) lo Sponsor dell'Indice pubblica il livello dell'Indice e (ii) la Borsa collegata è aperta per il trading durante il normale orario di trading, indipendentemente dal fatto che una delle Borse o la Borsa collegata dovessero chiudere prima dell'Orario di chiusura programmato.
13. Piazza d'affari lavorativa: La piazza d'affari lavorativa applicabile ai fini della definizione di "Giorno lavorativo" alla Condizione 3 è Milano.
14. Regolamento: Il regolamento verrà effettuato mediante pagamento per contanti (**Titoli regolati in contanti**).
15. Facoltà di modifica del regolamento dell'Emittente: L'Emittente non ha facoltà di modificare il regolamento in relazione ai Titoli.
16. Tasso di cambio: Non applicabile
17. Valuta di regolamento: La valuta di regolamento per il pagamento dell'importo di regolamento per contanti è l'EUR.
18. Nome e indirizzo dell'Agente per il calcolo: Agente per il calcolo è Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano.
19. Borse: Non applicabile
20. Borse, Sponsor dell'Indice e Indici multiborsa designati: Ai fini della Condizione 3 e della Condizione 13(A):
- (a) la Borsa relativa, in relazione ai singoli titoli componenti l'Indice (ognuno un **Titolo componente**), è la borsa valori principale in cui detto Titolo componente viene negoziato principalmente, come stabilito dall'Agente per il calcolo;
 - (b) lo Sponsor dell'Indice relativo alla Data d'emissione è STOXX Limited;
 - (c) la Valuta dell'Indice relativo è l'EUR;
 - (d) l'Indice è un Indice multiborsa designato.
21. Indici sulle materie prime: Non applicabile
22. Borse collegate: Ai fini della Condizione 3 e della Condizione 13(A), la Borsa collegata relativa è EUREX.

- | | | |
|-----|--|--|
| 23. | Moltiplicatore: | Vedere Allegato 1 |
| 24. | Importo nominale e pagina di determinazione relativa: | Non applicabile |
| 25. | Attivi relativi: | Non applicabile |
| 26. | Diritto: | Non applicabile |
| 27. | Importo di regolamento per contanti: | <p>Per ogni Certificato, viene calcolato dall'Agente per il calcolo un importo nella Valuta di regolamento secondo la seguente formula e il risultato viene arrotondato a un centesimo di EUR (0,005 EUR viene arrotondato per eccesso):</p> <p>(A) se si verifica un Evento Barriera in qualsiasi Periodo di osservazione prima della Data di regolamento:
 Importo di regolamento per contanti = Livello iniziale * Moltiplicatore</p> <p>(B) se <u>non</u> si verifica un Evento Barriera in qualsiasi Periodo di osservazione prima della Data di regolamento:
 Importo di regolamento per contanti = Max (Livello iniziale; Livello finale) * Moltiplicatore</p> <p>Le espressioni qui utilizzate e non definite hanno il significato ad esse attribuito nell'Allegato 1.</p> <p>Se si verifica un Evento di turbativa del mercato alla Data di valutazione iniziale, a una Data di calcolo della media o a una Data di osservazione o se si verificano uno qualsiasi degli Eventi di adeguamento in relazione all'Indice (secondo le definizioni dell'Allegato 1) o un errore di pubblicazione, troveranno applicazione le disposizioni dell'Allegato 1.</p> |
| 28. | Prezzo di regolamento: | Non applicabile |
| 29. | Adeguamenti alla Data di valutazione e/o alla Data di calcolo della media: | Verranno applicate le disposizioni di cui all'Allegato 1 |
| 30. | Rimborso degli Strumenti di debito: | Non applicabile |
| 31. | Orario di valutazione: | Vedere Allegato 1 |
| 32. | Titoli in valuta: | Non applicabile |
| 33. | Titoli in fondi: | Non applicabile |
| 34. | Offerta pubblica di acquisto: | Non applicabile |
| 35. | Ulteriori eventi di turbativa: | Vedere Allegato 1 |

36. Mancata consegna per illiquidità: Non applicabile

37. Titoli di Crediti Non applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE AI WARRANT

38. Tipo di warrant: Non applicabile

39. Prezzo d'esercizio: Non applicabile

40. Periodo d'esercizio: Non applicabile

41. (i) Esercizio automatico: Non applicabile
(ii) Orario limite dell'avviso di rinuncia: Non applicabile

42. Numero minimo di esercizio: Non applicabile

43. Numero massimo di esercizio: Non applicabile

44. Unità: Non applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE IN RELAZIONE AI CERTIFICATI

45. Importo nozionale per certificato: EUR 1.000

46. Date di pagamento della remunerazione: 4 novembre di ogni anno, dal 4 novembre 2011 (compreso) alla Data di regolamento (compresa) o, nel caso in cui tale giorno non fosse un Giorno di regolamento TARGET, il Giorno di regolamento TARGET immediatamente successivo.

47. Importo di remunerazione: In relazione ai singoli Periodi di remunerazione e alla Data di pagamento della remunerazione relativa, l'Importo di remunerazione verrà determinato dall'Agente per il calcolo come segue:

(A) se l'Evento Barriera si verifica in un qualsiasi Periodo di osservazione alla Data di pagamento della remunerazione o precedentemente, l'Importo di remunerazione per il Periodo di remunerazione relativo che termina alla Data di pagamento della remunerazione relativa (esclusa) sarà:
Euro 1.000 * [(7 per cento * Y) - N]

(B) se l'Evento Barriera non si verifica in un qualsiasi Periodo di osservazione alla Data di pagamento della remunerazione o precedentemente, l'Importo di remunerazione per il Periodo di remunerazione relativo che termina alla Data di pagamento della remunerazione relativa (esclusa) sarà: zero.

Dove:

Y indica

(i) 1 in relazione alla Data di pagamento della remunerazione programmata per il 4 novembre 2011 e al Periodo di remunerazione che termina alla Data di pagamento della remunerazione suddetta (esclusa);

(ii) 2 in relazione alla Data di pagamento della remunerazione programmata per il 4 novembre 2012 e al Periodo di remunerazione che termina alla Data di pagamento della remunerazione suddetta (esclusa);

(iii) 3 in relazione alla Data di pagamento della remunerazione programmata per il 4 novembre 2013 e al Periodo di remunerazione che termina alla Data di pagamento della remunerazione suddetta (esclusa);

(iv) 4 in relazione alla Data di pagamento della remunerazione programmata per il 4 novembre 2014 e al Periodo di remunerazione che termina alla Data di pagamento della remunerazione suddetta (esclusa);

(v) 5 in relazione alla Data di pagamento della remunerazione programmata per il 4 novembre 2015 e al Periodo di remunerazione che termina alla Data di pagamento della remunerazione suddetta (esclusa);

(vi) 6 in relazione alla Data di pagamento della remunerazione programmata per il 4 novembre 2016 e al Periodo di remunerazione che termina alla Data di pagamento della remunerazione suddetta (esclusa).

N indica, in relazione ad una Data di pagamento della remunerazione e al periodo di remunerazione che termina alla Data di pagamento della remunerazione suddetta (esclusa), il totale (espresso come percentuale dell'Importo nozionale) degli Importi di remunerazione pagati in relazione alla Date di pagamento della remunerazione immediatamente precedenti (il quale totale, a scanso d'equivoci, è zero in relazione alla prima Data di pagamento della remunerazione programmata per il 4 novembre 2011)

Non verranno effettuati adeguamenti degli Importi di remunerazione in caso di eventuali posticipi delle Date di pagamento della remunerazione ai sensi della convenzione sui giorni lavorativi di cui al precedente punto 46.

GENERALITÀ

48. Forma dei Titoli:

Titoli globali temporanei scambiabili con un Titolo globale permanente scambiabile con Titoli definitivi solo in determinate circostanze specificate nel Titolo globale permanente

49. Altre condizioni definitive: All'emissione dei Certificati descritti nelle presenti Condizioni Definitive troveranno applicazione le definizioni di cui all'Allegato 1.

I Titoli che saranno emessi non saranno oggetto di rating.

DISTRIBUZIONE

50. Sindacazione:

(i) Se sindacati, nome e indirizzo dei *Managers* ed impegni di sottoscrizione: Non applicabile

(ii) Data del Contratto di sottoscrizione: Non applicabile

(ii) Agente stabilizzatore (se nominato): Non applicabile

Se non sindacati, nome e indirizzo del Manager (altrimenti dell'Emittente): Vedere successivo punto 51

Totale commissioni e concessioni: Ai *Managers* è dovuta una commissione (ai sensi del successivo punto 51) pari al 3,00 per cento del Prezzo d'emissione dei Titoli distribuiti.

51. Offerta non esente:

Un'offerta di Titoli verrà effettuata dai *Managers* in circostanze diverse da quanto previsto all'art. 3(2) della Direttiva sui prospetti in Italia (**Giurisdizione di offerta pubblica**) nel periodo dal 28 settembre 2010 al 29 ottobre 2010 (compreso), salvo chiusura anticipata (tale periodo, eventualmente modificato in caso di chiusura anticipata dell'offerta, verrà denominato **Periodo d'offerta**), fermo restando il disposto del successivo punto 6 della Parte B.

I Titoli vengono offerti al pubblico in Italia ai sensi degli artt. 17 e 18 della Direttiva sui prospetti e delle norme di recepimento in Italia.

L'Emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di chiudere l'offerta anticipatamente, anche nel caso in cui le sottoscrizioni dei Titoli non raggiungano l'importo massimo di 150.000 Titoli. La chiusura anticipata del periodo d'offerta dovrà essere comunicata dall'Emittente tramite pubblicazione (i) in un quotidiano a tiratura nazionale in Lussemburgo (presumibilmente il *Luxemburger Wort*) ed in un quotidiano a tiratura nazionale in Italia (presumibilmente *MF*) oppure (ii) sui siti web dell'Emittente e dei *Managers*. La chiusura anticipata dell'offerta avrà efficacia a partire dal primo Giorno TARGET di regolamento successivo alla pubblicazione.

L'Emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di revocare o ritirare l'Offerta e l'emissione dei Titoli in qualsiasi

momento prima della Data d'emissione. La revoca o il ritiro dell'offerta dovranno essere comunicati tramite pubblicazione (i) in un quotidiano a tiratura nazionale in Lussemburgo (presumibilmente il *Luxemburger Wort*) ed in un quotidiano a tiratura nazionale in Italia (presumibilmente *MF*) oppure (ii) sui siti web dell'Emittente e dei Managers. La revoca/il ritiro dell'offerta sortiranno effetto all'atto della pubblicazione. All'atto della revoca o del ritiro dell'offerta tutte le domande di sottoscrizione diverranno nulle ed inefficaci senza ulteriore preavviso.

I seguenti soggetti hanno concordato di provvedere al collocamento dei Titoli "al meglio":

- **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino; sito Internet: www.group.intesasanpaolo.com
- **Banca CR Firenze S.p.A.**, con sede legale in Via Carlo Magno 7, 50127 Firenze; sito Internet: www.bancacrfirenze.it
- **Banca dell'Adriatico S.p.A.**, con sede legale in Via Gagarin, 216 - 61100 Pesaro; sito Internet: www.bancadelladriatico.it
- **Banca di Trento e Bolzano S.p.A.**, con sede legale in Via Mantova, 19 - 38100 Trento; sito Internet: www.tbbonline.it
- **Banca di Credito Sardo S.p.A.**, con sede legale in Viale Bonaria - 09125 Cagliari; sito Internet: www.bancadicreditosardo.it
- **Banco di Napoli S.p.A.**, con sede legale in Via Toledo, 177 - 80132 Napoli; sito Internet: www.bancodinapoli.it
- **Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.**, con sede legale in Corso della Repubblica, 14 - 47100 Forlì; sito Internet: www.cariromagna.it
- **Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.**, con sede legale in Corso Verdi, 104 - 34170 Gorizia; sito Internet: www.carifvg.it
- **Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.**, con sede legale in Corso Garibaldi, 22/26 - 35122 Padova; sito Internet: www.crveneto.it
- **Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.**, con sede legale in Via Mazzini, 129 - Viterbo; sito Internet: www.carivit.it
- **Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.**, con sede legale in Corso Cavour, 86 - 19121 La Spezia; sito Internet: www.carispe.it
- **Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.**, con sede legale in C.so Mazzini, 190 - 63100 Ascoli Piceno; sito Internet: www.carisap.it
- **Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.**, con sede legale in Piazza Matteotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG); sito Internet: www.caricast.it
- **Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.**, con sede legale in Corso Centocelle, 42 - 00053 Civitavecchia; sito Internet: www.cariciv.it
- **Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.**, con sede legale in Corso Cavour, 36 - 06034 Foligno (PG); sito Internet: www.carifol.it

- **Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.**, con sede legale in Via Roma, 3 - 51100 Pistoia; sito Internet: www.caript.it
- **Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.**, con sede legale in Via Garibaldi, 262 - Rieti; sito Internet: www.cariri.it
- **Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.**, con sede legale in Via Felice Cavallotti, 6 - Spoleto; sito Internet: www.carispo.it
- **Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A.**, con sede legale in Corso Tacito 49 - 05100 Terni; sito Internet: www.carit.it
- **Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.**, con sede legale in San Marco, 4216 - 30124 Venezia; sito Internet: www.carive.it
- **Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.**, con sede legale in Via Farini, 22 - 40124 Bologna; sito Internet: www.carisbo.it

(i **Managers**).

L'Emittente agirà in veste di Responsabile del Collocamento ai sensi degli artt. 93 sgg. del DLgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni ("**Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**") ma non agirà in veste di Manager e, di conseguenza, non collocherà i Titoli sul mercato italiano.

L'Emittente e i Managers hanno stipulato un accordo di collocamento ("Accordo di collocamento") ai sensi del quale hanno concordato di provvedere al collocamento dei Titoli senza un impegno di sottoscrizione a fermo. L'Accordo di collocamento sarà datato 27 settembre 2010 o avrà una data precedente.

Vedere anche il successivo paragrafo 6 della Parte B.

52. Ulteriori restrizioni di vendita: Non applicabile

SCOPO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le presenti Condizioni Definitive comprendono le condizioni definitive necessarie per l'emissione e l'offerta pubblica nella Giurisdizione d'offerta pubblica e per l'ammissione alla negoziazione sul mercato regolamento della Borsa valori lussemburghese dei Titoli oggetto del presente documento ai sensi del Programma di warrant e certificati di Banca IMI S.p.A..

RESPONSABILITÀ

L'Emittente si assume la responsabilità relativa alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Sottoscritto per conto dell'Emittente:

Da:
Debitamente autorizzato

PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

1. QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

- (i) Quotazione: Lussemburgo
- (ii) Ammissione alla negoziazione: Sarà presentata dall'Emittente (o per suo conto) richiesta di ammissione dei Titoli alla negoziazione sul mercato regolamento della Borsa valori lussemburghese con efficacia a partire dalla Data d'emissione. Dopo la Data d'emissione, può essere presentata dall'Emittente (o per suo conto) richiesta di ammissione dei Titoli alla negoziazione in ulteriori borse o mercati regolamentati o autorizzati alla negoziazione o in altre piazze di negoziazione (compresi senza intento limitativo i sistemi di trading multilaterali) o secondo quando deciso dall'Emittente.

2. INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Banca IMI S.p.A., emittente dei Titoli, fa parte del gruppo Intesa Sanpaolo, al quale appartengono tutti i Managers, per cui i rapporti di partecipazione dei Managers stessi con l'Emittente, direttamente o per il tramite della controllante Intesa Sanpaolo, comportano conflitto d'interessi.

Inoltre, e senza che ciò possa limitare il senso generale di quanto precede, l'Emittente ha stipulato o si prevede che stipulerà accordi di copertura con alcune società controllate dei Managers in relazione all'emissione dei Titoli allo scopo di coprire l'esposizione a fronte dei Titoli ed agirà come Agente per il calcolo ai sensi dei Titoli.

Gli investitori devono inoltre tener presente che i Titoli sono comprensivi di una commissione di strutturazione implicita a favore dell'Emittente pari all'1,153 per cento del Prezzo d'emissione.

Salvo quanto dianzi considerato, ed eccezion fatta per le eventuali commissioni spettanti ai Managers di cui al punto 50 della precedente Parte A, per quanto a conoscenza dell'Emittente nessun soggetto avente a che fare con l'offerta dei Titoli ha interessi sostanziali nell'offerta.

3. RAGIONI DELL'OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE TOTALI

- (i) Ragioni dell'offerta: Vedere "Utilizzo dei Proventi" nel Prospetto di Base
- (ii) Proventi netti stimati: I proventi netti (al netto delle commissioni di cui al punto 50 della Parte A) dell'emissione dei Titoli saranno pari a EUR 145.500.000.
- (iii) Spese totali stimate: Le spese totali stimate determinabili alla Data d'emissione sono fino ad EUR 3.370 e corrispondono alle Commissioni di quotazione. Da tali spese sono escluse alcune spese vive sostenute o da sostenere da parte dell'Emittente in relazione all'ammissione dei Titoli alla negoziazione.

4. PERFORMANCE DELL'INDICE, SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO, RISCHI ASSOCIATI ED ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'INDICE

Il sottostante dei Titoli è l'Indice EURO STOXX 50[®], uno dei principali indici azionari blue-chip europei per la zona Euro, indice che rappresenta i principali blue-chip di supersettori in tale zona. L'indice copre 50 titoli di 12 paesi della zona Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Attualmente l'Indice viene calcolato da STOXX Limited.

In relazione all'Indice, sui principali organi di informazione, ad esempio Bloomberg e Reuters, vengono riportati alcuni dati storici (comprese le performance pregresse). Per ulteriori informazioni sull'Indice consultare il sito Internet dello Sponsor dell'Indice www.stoxx.com.

Ai sensi dei Titoli i portatori hanno diritto a ricevere alla Data di regolamento un Importo di regolamento per contanti:

- (i) se si verifica un Evento Barriera in qualsiasi Periodo di osservazione prima della Data di regolamento, pari al prodotto del Livello iniziale per il Moltiplicatore, vale a dire EUR 1.000 per ogni Titolo. In tal caso, l'Importo di regolamento per contanti dei Titoli sarà pari ad un importo uguale al Prezzo d'emissione degli stessi, in quanto il Moltiplicatore indica il rapporto tra il Prezzo d'emissione, vale a dire EUR 1.000, e il Livello iniziale;
- (ii) se non si verifica un Evento Barriera in qualsiasi Periodo di osservazione prima della Data di regolamento, pari al prodotto tra (x) il Livello iniziale o, se maggiore, (y) il Livello finale, per il Moltiplicatore. In tal caso, l'Importo di regolamento per contanti dei Titoli sarà pari ad un importo collegato alla performance dell'Indice alle Date di calcolo della media con fattore di leverage pari a 1.

Oltre all'Importo di regolamento per contanti, i portatori dei Titoli hanno diritto a ricevere alle singole Date di pagamento della remunerazione un Importo di remunerazione a condizione che l'Evento Barriera si sia verificato, in un qualsiasi Periodo di osservazione, alla Data di pagamento della remunerazione relativa o precedentemente. La metodologia di calcolo dell'Importo di remunerazione prevede il cosiddetto "effetto memoria", in ragione del quale, se l'Evento Barriera si è verificato prima, l'Importo di remunerazione pagabile alla Data di pagamento della remunerazione immediatamente successiva sarà effettivamente ad un importo calcolato sulla base di un tasso annuo fisso del 7 per cento annuo maggiorato di un ulteriore 7 per cento annuo per ogni Data di pagamento della remunerazione precedente in cui l'Importo di remunerazione pagabile sia risultato pari a zero. Pertanto, a condizione che l'Evento Barriera si sia verificato in un qualsiasi Periodo di osservazione, il totale degli Importi di remunerazione pagabile ai portatori dei Titoli per tutta la durata dei Titoli sarà in ogni caso pari a EUR 420 per ogni Titolo, indipendentemente dal momento in cui si sia verificato l'Evento Barriera. Il momento in cui è verificato l'Evento Barriera sortirà invece effetto sulla ripartizione di detto totale tra gli Importi di remunerazione specifici pagabili in relazione alle Date di pagamento della remunerazione specifiche.

Se non si verifica un Evento Barriera in qualsiasi Periodo di osservazione alla Data di pagamento della remunerazione relativa o precedentemente, l'Importo di remunerazione pagabile in relazione a detta Data di pagamento della remunerazione sarà pari a zero, e di conseguenza, se l'Evento Barriera non si sarà verificato in qualsiasi Periodo di osservazione per tutta la durata dei Titoli, il totale degli Importi di remunerazione sarà pari a zero.

Evento Barriera indica il verificarsi in qualsiasi Periodo di osservazione di un Livello di fixing in relazione a detto Periodo di osservazione superiore o uguale al Livello Barriera; **Livello Barriera** indica, in relazione all'Indice, un livello pari al 142 per cento del Livello iniziale; **Livello iniziale** indica, in relazione all'Indice, il Prezzo relativo dell'Indice alla Data di valutazione iniziale e il **Livello di fixing** indica, in relazione all'Indice e ad un Periodo di osservazione e alle Date di osservazione relative, la media aritmetica dei Prezzi relativi dell'Indice a tali Date di osservazione. Per ulteriori informazioni vedere l'Allegato 1.

I portatori di titoli e i potenziali investitori nei Titoli devono tener presente che:

- l'Importo di regolamento per contanti dei Titoli non sarà in nessun caso inferiore al Prezzo d'emissione corrispondente, anche in caso di performance negativa dell'Indice per tutta la durata dei Titoli;
- in caso di performance positiva dell'Indice per tutta la durata dei Titoli, se detta performance positiva non sussiste al verificarsi di un Evento Barriera in qualsiasi Periodo di osservazione (cioè, se tale performance positiva non comporta un Livello di fixing superiore o uguale al 142 per cento del Livello iniziale), (i) l'Importo di regolamento per contanti dei Titoli sarà superiore al Prezzo d'emissione corrispondente e sarà effettivamente collegato alla performance dell'Indice alle Date di calcolo della media (in relazione al Livello iniziale dell'Indice) con un fattore di leverage pari a 1 e (ii) il totale degli Importi di remunerazione sarà pari a zero;

- in caso di performance positiva dell'Indice per tutta la durata dei Titoli, se detta performance positiva sussiste al verificarsi di un Evento Barriera in qualsiasi Periodo di osservazione (cioè, se tale performance positiva comporta un Livello di fixing superiore o uguale al 142 per cento del Livello iniziale), (i) l'Importo di regolamento per contanti dei Titoli sarà uguale al Prezzo d'emissione e (ii) il totale degli Importi di remunerazione sarà pari e non superiore ad EUR 420 per ogni Titolo (ovverosia, un rendimento implicito del 7 per cento annuo sul Prezzo d'emissione). Pertanto, se è necessaria una performance positiva dell'Indice pari ad almeno il 42 per cento rispetto al Livello iniziale perché un Evento Barriera si verifichi e venga soddisfatto e perché gli Importi di remunerazione siano pagabili alle Date di pagamento della remunerazione relative, l'eventuale performance positiva dell'Indice superiore al 42 per cento del Livello iniziale non avrà effetti sul rendimento dei Titoli.
- Al verificarsi di determinati eventi di turbativa, l'Emittente, agente in qualità di Agente per il calcolo, avrà facoltà di sostituire l'Indice con un indice succedaneo o di utilizzare, al posto di un Prezzo relativo dell'Indice, un livello da esso determinato o di adottare qualsiasi altra decisione o valutazione a sua esclusiva discrezione. Tutte le azioni, decisioni o valutazioni di cui sopra potranno influire sugli importi ricevibili a fronte dei Titoli.

Un investimento nei Titoli produrrà un rendimento superiore a zero a condizione che (i) il Livello finale dell'Indice sia superiore al Livello iniziale dell'Indice e/o (ii) l'eventuale Livello di fixing dell'Indice sia superiore o uguale al 142 per cento del livello Iniziale, altrimenti il rendimento sarà pari a zero.

L'INVESTIMENTO NEI TITOLI COMPORTA RISCHI SIGNIFICATIVI. I TITOLI SONO STRUMENTI FINANZIARI COMPLESSI E POTREBBERO NON COSTITUIRE UN INVESTIMENTO ADATTO PER TUTTI GLI INVESTITORI.

L'Emittente non intende fornire eventuali informazioni successive all'emissione in relazione all'Indice e alla relativa performance e/o al valore di mercato dei Titoli caso per caso e/o eventuali ulteriori informazioni successive all'emissione in relazione ai Titoli, a meno che non sia previsto per legge o salvo diversa disposizione contenuta nelle Condizioni.

5. NOTIFICA

La CSSF ha inviato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**) la certificazione di approvazione attestante che il Prospetto di Base è stato redatto in conformità alla normativa della Direttiva sui prospetti.

6. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Prezzo d'offerta:

Prezzo d'emissione

Gli investitori devono tenere presente che il Prezzo d'offerta è comprensivo della commissione di collocamento dovuta dall'Emittente ai Managers come indicato al punto 50 della Parte A e di una commissione di strutturazione implicita a favore dell'Emittente pari all'1,153 per cento del Prezzo d'offerta. Gli investitori devono inoltre tenere presente che, se i Titoli vengono venduti sul mercato secondario subito dopo il Periodo d'offerta, le commissioni di cui sopra non vengono considerate ai fini della determinazione del prezzo a cui detti Titoli possono essere venduti sul mercato secondario.

Condizioni cui è subordinata l'offerta:

L'offerta dei Titoli è subordinata esclusivamente alla loro emissione.

Periodo, comprese eventuali variazioni, durante il quale verrà effettuata l'Offerta e descrizione della procedura di prenotazione: L'Offerta resterà aperta durante il Periodo d'offerta (come definito al paragrafo 51 della Parte A).

Durante il Periodo d'offerta i potenziali investitori possono presentare domanda di sottoscrizione dei Titoli esclusivamente presso le filiali dei Managers compilando, sottoscrivendo (anche tramite procuratori) e consegnando un'apposita Scheda di adesione nel normale orario d'ufficio.

La Scheda di adesione è disponibile presso gli uffici dei Managers.

La Sottoscrizione dei Titoli non può essere effettuata tramite promotori finanziari o tramite di mezzi di comunicazione a distanza o tecniche di comunicazione online.

Non vi sono limiti alle domande di sottoscrizione che possono essere compilate e consegnate dallo stesso potenziale investitore presso lo stesso Manager o un altro Manager.

Le domande di sottoscrizione possono essere revocate dai potenziali investitori entro l'ultimo giorno del Periodo d'offerta, eventualmente variato in caso di chiusura anticipata del Periodo d'offerta, presentando apposita richiesta presso la filiale del Manager che ha ricevuto la Scheda di adesione

Una volta scaduti i termini di revoca, la sottoscrizione dei Titoli è irrevocabile.

Dati relativi all'importo minimo e/o massimo delle richieste:

I Titoli possono essere sottoscritti in un lotto minimo di n. 1 Titolo ("**Lotto minimo**") e in un numero intero di Titoli superiore al Lotto minimo e che sia un multiplo integrale di 1.

Non sono previsti limiti massimi di richiesta a concorrenza del numero massimo di Titoli offerti (150.000).

Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'importo delle somme eccedenti pagate dai richiedenti

Non applicabile

Dettagli relativi alla metodologia e alla tempistica di pagamento e di consegna dei Titoli:

Il corrispettivo totale relativo ai Titoli sottoscritti dev'essere versato dall'investitore alla Data d'emissione presso la filiale del Manager che ha ricevuto la Scheda di adesione.

I Titoli saranno consegnati ai potenziali detentori alla Data d'emissione, sui conti titoli tenuti, direttamente o indirettamente, dai Managers presso Euroclear e/o Clearstream.

Modalità e date di comunicazione al pubblico dei risultati dell'offerta:	L'Emittente comunicherà al pubblico i risultati dell'offerta tramite pubblicazione di un apposito avviso sul suo sito web e su quello dei Managers entro i 5 giorni di apertura del sistema TARGET2 successivi alla chiusura del Periodo d'offerta (eventualmente variato in caso di chiusura anticipata dell'offerta).
Procedura per l'esercizio di eventuali diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:	Non applicabile
Categorie di potenziali investitori a cui vengono offerti i Titoli ed eventuale riserva di tranche per alcuni paesi:	I Titoli verranno offerti solamente al pubblico in Italia. I Titoli non possono essere sottoscritti dagli investitori qualificati definiti all'art. 2 (i) (e), della Direttiva sui prospetti 2003/71/CE.
Processo per la notifica ai richiedenti dell'importo assegnato e indicazione della possibilità d'iniziare la contrattazione prima che sia comunicata la notifica:	Ogni Manager comunicherà ai richiedenti gli importi assegnati. Le richieste di sottoscrizione verranno soddisfatte fino al raggiungimento del numero massimo di Titoli offerti di 150.000, dopodiché i Managers non accetteranno ulteriori richieste di sottoscrizione ed il Periodo d'offerta verrà chiuso in via anticipata secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 51 della Parte A.
Importo di eventuali spese o imposte specificamente addebitate al sottoscrittore all'acquirente:	Fino alla chiusura del Periodo d'offerta, nel caso in cui, indipendentemente da quanto testé considerato, l'importo complessivo dei Titoli oggetto di richieste di sottoscrizione dovesse superare il numero massimo di Titoli offerti di 150.000, l'Emittente assegnerà i Titoli secondo criteri di assegnazione tali da garantire la parità di trattamento tra tutti i potenziali sottoscrittori. L'Emittente non addebiterà ai sottoscrittori dei Titoli nessuna spesa e nessuna imposta. Gli investitori devono tenere presente che il Prezzo d'offerta è comprensivo della commissione dovuta dall'Emittente ai Managers come indicato al punto 50 della Parte A e di una commissione di strutturazione implicita a favore dell'Emittente pari all'1,153 per cento del Prezzo d'offerta.

7. DISTRIBUZIONE

- (i) Nomi e indirizzi, per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei Distributori nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta: Vedere paragrafo 51 della Parte A.
- (ii) Nomi e indirizzi dei coordinatori L'Emittente agirà in veste di Responsabile del

dell'offerta globale e delle singole parti dell'offerta: collocamento ai sensi dell'art. 93-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

(iii) Nomi e indirizzi di eventuali altri agenti per i pagamenti e agenti depositari nei singoli paesi (oltre all'Agente principale per i Titoli): Non applicabile

(iv) Soggetti che hanno accettato di sottoscrivere l'emissione con impegno irrevocabile e soggetti che hanno accettato di collocare l'emissione senza impegno irrevocabile o con accordi "al meglio": Vedere paragrafo 51 della Parte A.

(v) Data della firma del contratto di collocamento: Vedere paragrafo 51 della Parte A.

8. INFORMAZIONI OPERATIVE

(i) Codice ISIN: XS0543945272

(ii) Common Code: 054394527

(iii) Altri sistemi di compensazione diversi da Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking, société anonyme, e relativi numeri di identificazione: Non applicabile

(iv) Nomi e indirizzi degli Agenti iniziali per i Titoli: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
33, rue de Gasperich
Howald-Hesperange
L-2085 Luxembourg

ALLEGATO 1

(il presente Allegato 1 costituisce parte integrante delle Condizioni Definitive cui è allegato)

SEZIONE I. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Definitive le espressioni seguenti hanno il significato indicato:

Date di calcolo della media indica ciascuno dei cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2016 compreso o, se tale data non coincide con un Giorno di trading programmato, il Giorno di trading programmato immediatamente successivo, a meno che, a giudizio dell'Agente per il calcolo, tale data non sia un Giorno di turbativa. Qualora una Data di calcolo della media dovesse coincidere con un Giorno di turbativa, la Data di calcolo della media sarà la prima Data valida successiva. Se la prima Data valida successiva non dovesse essersi ancora verificata all'Orario di valutazione dell'ottavo Giorno di trading programmato immediatamente successivo alla data originaria che, se non fosse coinciso con un'altra Data di calcolo della media o con un altro Giorno di turbativa, sarebbe stata la Data di calcolo della media finale o, se precedente, all'Orario di valutazione della relativa Sunset Date, (i) il suddetto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, la relativa Sunset Date, saranno considerati essere la relativa Data di calcolo della media (indipendentemente dal fatto che detto ottavo Giorno di trading programmato coincida già di per sé con una Data di calcolo della media) e (ii) l'Agente per il calcolo dovrà stabilire il livello dell'Indice all'Orario di valutazione di detto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, della relativa Sunset Date secondo l'ultima formula e l'ultimo metodo di calcolo dell'Indice in vigore prima del verificarsi del primo Giorno di turbativa sulla base dei prezzi negoziati o quotati in Borsa all'Orario di valutazione di detto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, della relativa Sunset Date dei singoli Titoli componenti l'Indice (o, qualora si sia verificato un evento che abbia dato luogo a un Giorno di turbativa in relazione al Titolo componente relativo in detto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, alla relativa Sunset Date, in buona fede una stima del valore del Titolo componente relativo all'Orario di valutazione di detto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, alla relativa Sunset Date).

Evento Barriera indica il verificarsi, in un qualsiasi Periodo di osservazione, di un Livello di fixing, in relazione a detto Periodo di osservazione, superiore o uguale al Livello Barriera.

Livello Barriera indica, in relazione all'Indice, un livello pari al 142 per cento del Livello iniziale.

Giorno di turbativa indica qualsiasi Giorno di trading programmato in cui (i) lo Sponsor dell'Indice non provvede a pubblicare il livello di chiusura ufficiale dell'Indice, (ii) la Borsa collegata o una Borsa non possono essere aperte per il trading durante il normale orario di trading o (iii) si è verificato un Evento di turbativa del mercato.

Chiusura anticipata indica la chiusura, in un qualsiasi Giorno lavorativo di borsa, della Borsa in relazione ai singoli Titoli componenti, o di una Borsa collegata prima dell'Orario di chiusura programmato, a meno che detto orario di chiusura anticipato non sia stato reso noto dalla Borsa o dalla Borsa collegata (a seconda dei casi) con almeno un'ora d'anticipo: (i) sull'orario di chiusura effettivo delle normali operazioni di trading in detta Borsa o in una Borsa collegata (a seconda dei casi) il Giorno lavorativo di borsa in discorso o, se precedente, (ii) il termine ultimo per la presentazione di ordini nel sistema di detta Borsa o Borsa collegata per esecuzione all'Orario di valutazione in detto Giorno lavorativo di borsa.

Turbativa di borsa indica qualsiasi evento (esclusa la Chiusura anticipata) che renda difficoltoso o impossibile (secondo quanto stabilito dall'Agente per il calcolo) ai partecipanti al mercato in generale effettuare transazioni in, od ottenere valori di mercato per: (i) qualsiasi Titolo componente alla Borsa in relazione a detto Titolo componente, o (ii) contratti future o su opzioni relativi all'Indice nella Borsa collegata.

Livello finale indica, in relazione all'Indice, la media aritmetica dei Prezzi relativi dell'Indice alle Date di calcolo della media, ferme restando le disposizioni di cui al punto "Data di calcolo della media".

Livello di fixing indica, in relazione all'Indice e ad un Periodo di osservazione e alle Date di osservazione relative, la media aritmetica dei Prezzi relativi dell'Indice a tali Date di osservazione, ferme restando le disposizioni di cui al punto "Data di osservazione".

Livello iniziale indica, in relazione all'Indice, il Prezzo relativo dell'Indice alla Data di valutazione iniziale, ferme restando le disposizioni di cui al punto "Data di valutazione iniziale".

Data di valutazione iniziale indica il 4 novembre 2010 o qualora detta data non coincida con un Giorno di trading programmato, il Giorno di trading programmato immediatamente successivo, a meno che, a giudizio dell'Agente per il calcolo, non si tratti di un Giorno di turbativa. Qualora detto Giorno di trading programmato coincida con un Giorno di turbativa, la Data di valutazione iniziale sarà il primo Giorno di trading programmato non coincidente con un Giorno di turbativa, a meno che ciascuno degli otto Giorni di trading programmato immediatamente successivi alla Data di valutazione iniziale non sia un Giorno di turbativa. In tal caso, (i) l'ottavo Giorno di trading programmato sarà considerato Data di valutazione iniziale, indipendentemente dal fatto che detto giorno sia un Giorno di turbativa e (ii) l'Agente di Calcolo determinerà il livello dell'Indice all'Orario di Valutazione in detto ottavo Giorno di trading programmato secondo la formula ed il metodo di calcolo dell'Indice esistente prima del realizzarsi del primo Giorno di turbativa utilizzando il prezzo di Borsa negoziato o quotato all'Orario di valutazione in tale ottavo Giorno di negoziazione programmata per ogni azione componente dell'Indice (o, se l'evento che ha causato il Giorno di Turbativa è avvenuto rispetto alla specifica Azione componente in tale ottavo Giorno di negoziazione programmata, una stima in buon afede del valore di tale azione all'Orario di valutazione in tale ottavo Giorno di negoziazione programmata).

"Evento di turbativa del mercato" indica:

(i) (a) il verificarsi o l'esistenza, in relazione ai singoli Titoli componenti, di:

1) una Turbativa di trading, in relazione a detto Titolo componente, che l'Agente per il calcolo ritenga sostanziale, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora che termina all'Orario di valutazione relativo in relazione alla Borsa in cui tale Titolo componente viene principalmente negoziato;

2) una Turbativa di borsa, in relazione a detto Titolo componente, che l'Agente per il calcolo ritenga sostanziale, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora che termina all'Orario di valutazione relativo in relazione alla Borsa in cui tale Titolo componente viene principalmente negoziato; OPPURE

3) una Chiusura anticipata in relazione a detto Titolo componente;

E

(b) il totale di tutti i Titoli componenti in relazione ai quali si sono verificate o sono in corso una Turbativa di trading, una Turbativa di borsa o una Chiusura anticipata riguarda il 20 per cento o più del livello dell'Indice;

OPPURE

(ii) il verificarsi o l'esistenza, in relazione a contratti future o su opzioni relativi all'Indice, di: (a) una Turbativa di trading; (b) una Turbativa di borsa, che in entrambi i casi l'Agente per il calcolo ritenga sostanziali, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora che termina all'Orario di valutazione in relazione alla Borsa collegata; oppure (c) una Chiusura anticipata, in ogni caso in relazione a detti contratti future o su opzioni.

Ai fini della determinazione dell'esistenza di un Evento di turbativa del mercato in relazione a un Titolo componente in qualsiasi momento, se si verifica un Evento di turbativa del mercato in relazione a detto Titolo componente in quel momento, il contributo percentuale relativo di detto Titolo componente a livello dell'Indice sarà basato su un confronto tra (x) la porzione del livello dell'Indice attribuibile a detto Titolo componente e (y) il livello complessivo dell'Indice, in ogni caso utilizzando le ponderazioni ufficiali d'apertura pubblicate dallo Sponsor nell'ambito dei "dati d'apertura" di mercato.

Moltiplicatore indica il rapporto tra il Prezzo d'emissione (EUR 1.000) e il Livello iniziale.

Data di osservazione indica:

(i) in relazione al Primo periodo di osservazione, ciascuno dei cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2011 compreso;

(ii) in relazione al Secondo periodo di osservazione, ciascuno dei cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 22 ottobre 2012 compreso;

(iii) in relazione al Terzo periodo di osservazione, ciascuno dei cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2013 compreso;

(iv) in relazione al Quarto periodo di osservazione, ciascuno dei cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2014 compreso;

(v) in relazione al Quinto periodo di osservazione, ciascuno dei cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2015 compreso;

(vi) in relazione al Sesto periodo di osservazione, le singole Date di calcolo della media;

o, qualora detta data non coincida con un Giorno di trading programmato, il Giorno di trading programmato immediatamente successivo, a meno che, a giudizio dell'Agente per il calcolo, non si tratti di un Giorno di turbativa. Qualora una Data di calcolo della media dovesse coincidere con un Giorno di turbativa, la Data di osservazione sarà la prima Data valida successiva. Se la prima Data valida successiva non dovesse essersi ancora verificata all'Orario di valutazione dell'ottavo Giorno di trading programmato immediatamente successivo alla data originaria che, se non fosse coinciso con un'altra Data di osservazione o con un altro Giorno di turbativa, sarebbe stata la Data di osservazione finale in relazione al Periodo di osservazione relativo o, se precedente, all'Orario di valutazione della relativa Sunset Date, (i) il suddetto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, la relativa Sunset Date, saranno considerati essere la relativa Data di osservazione (indipendentemente dal fatto che detto ottavo Giorno di trading programmato coincida già di per sé con una Data di osservazione) e (ii) l'Agente per il calcolo dovrà stabilire il livello dell'Indice all'Orario di valutazione di detto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, della relativa Sunset Date secondo l'ultima formula e l'ultimo metodo di calcolo dell'Indice in vigore prima del verificarsi del primo Giorno di turbativa sulla base dei prezzi negoziati o quotati in Borsa all'Orario di valutazione di detto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, della relativa Sunset Date dei singoli Titoli componenti l'Indice (o, qualora si sia verificato un evento che abbia dato luogo a un Giorno di turbativa in relazione al Titolo componente relativo in detto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, alla relativa Sunset Date, in buona fede una stima del valore del Titolo componente relativo all'Orario di valutazione di detto ottavo Giorno di trading programmato o, se precedente, alla relativa Sunset Date).

Periodo di osservazione indica i singoli periodi seguenti:

- (i) il periodo costituito dai cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2011 compreso (**Primo periodo di osservazione**);
- (ii) il periodo costituito dai cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 22 ottobre 2012 compreso (**Secondo periodo di osservazione**);
- (iii) il periodo costituito dai cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2013 compreso (**Terzo periodo di osservazione**);
- (iv) il periodo costituito dai cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2014 compreso (**Quarto periodo di osservazione**);
- (v) il periodo costituito dai cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2015 compreso (**Quinto periodo di osservazione**);
- (vi) il periodo costituito dai cinque Giorni lavorativi di borsa a partire dal 21 ottobre 2016 compreso (**Sesto periodo di osservazione**);

Prezzo relativo indica, in relazione all'Indice e alla Data di valutazione iniziale o ad una Data di calcolo della media o ad una Data di osservazione, a seconda dei casi, il livello di chiusura ufficiale dell'Indice all'Orario di valutazione in detta Data di valutazione iniziale o Data di calcolo della media o Data di osservazione, a secondi dei casi, o, qualora detta Data di valutazione iniziale o Data di calcolo della media o Data di osservazione coincida con un Giorno di turbativa, il livello dell'Indice all'Orario di valutazione in detto Giorno di turbativa stabilito dall'Agente per il calcolo, il tutto come precisato ai punti "Data di calcolo della media", "Data di valutazione iniziale" o "Data di osservazione".

Orario di chiusura programmato indica, in relazione ad una Borsa o alla Borsa collegata e ad un Giorno di trading programmato, l'orario di chiusura settimanale programmato di detta Borsa o Borsa collegata in detto Giorno di trading programmato, senza tener conto dell'orario straordinario né di qualsiasi altro trading al di fuori del normale orario di trading.

Data di valutazione iniziale programmata indica qualsiasi data originaria che, se non fosse stato per il verificarsi di un evento tale da configurare un Giorno di turbativa, sarebbe stata la Data di valutazione iniziale.

Giorno di trading programmato indica qualsiasi giorno in cui (i) sia prevista la pubblicazione, da parte dello Sponsor dell'Indice, del livello dell'Indice e (ii) sia programmata l'apertura della Borsa collegata per le negoziazioni nella normale sessione di trading.

Sunset Date indica

- (i) in relazione al Primo periodo di osservazione e alle Date di osservazione che ricadono in detto periodo, il 1° novembre 2011;
- (ii) in relazione al Secondo periodo di osservazione e alle Date di osservazione che ricadono in detto periodo, il 31 ottobre 2012;

- (iii) in relazione al Terzo periodo di osservazione e alle Date di osservazione che ricadono in detto periodo, il 30 ottobre 2013;
- (iv) in relazione al Quarto periodo di osservazione e alle Date di osservazione che ricadono in detto periodo, il 30 ottobre 2014;
- (v) in relazione al Quinto periodo di osservazione e alle Date di osservazione che ricadono in detto periodo, il 30 ottobre 2015;
- (vi) in relazione al Sesto periodo di osservazione e alle Date di osservazione che ricadono in detto periodo, il 1° novembre 2016.

Giorno di regolamento TARGET indica un giorno in cui sono aperti il Sistema TARGET2 o un suo eventuale succedaneo.

Turbativa di trading indica qualsiasi sospensione del, o limitazione imposta al, trading da parte della Borsa o della Borsa collegata relative o da altri ed a causa di movimenti dei prezzi in misura superiore ai limiti consentiti dalla Borsa o dalla Borsa collegata relative o per altre cause: (i) relativamente ai singoli Titoli componenti nella Borsa relativa in relazione a detto Titolo componente; o (ii) in contratti future o su opzioni relativi all'Indice nella Borsa collegata.

Data valida indica

- (i) in relazione ad una Data di osservazione, un Giorno di trading programmato che non sia un Giorno di turbativa e che non coincida o non si consideri coincidere con un'altra Data di osservazione; e
- (ii) in relazione ad una Data di calcolo della media, un Giorno di trading programmato che non sia un Giorno di turbativa e che non coincida o non si consideri coincidere con un'altra Data di calcolo della media.

Orario di valutazione indica:

- (i) ai fini della determinazione del verificarsi di un Evento di turbativa del mercato (x) in relazione ai singoli Titoli componenti, l'Orario di chiusura programmato della Borsa relativa e (y) in relazione ad eventuali contratti su opzioni o contratti future sull'Indice, la chiusura delle negoziazioni nella Borsa collegata relativa; e
- (ii) in tutte le altre circostanze, l'orario in cui il livello di chiusura ufficiale dell'Indice viene calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell'Indice.

SEZIONE II. EVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INDICE

Se l'Indice (i) non viene calcolato o pubblicato dallo Sponsor dell'Indice ma viene calcolato e pubblicato da un soggetto succedaneo gradito all'Agente per il calcolo, o (ii) viene sostituito da un indice succedaneo che utilizza, a giudizio dell'Agente per il calcolo, la stessa formula e lo stesso metodo di calcolo o altre formule o altri metodi sostanzialmente simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice, l'Indice sarà considerato essere l'indice così calcolato e pubblicato da detto soggetto succedaneo o, a seconda dei casi, detto indice succedaneo (in ogni caso, "**Indice succedaneo**").

Se (i) alla Data di valutazione iniziale o precedentemente, in qualsiasi Data di osservazione o qualsiasi Data di calcolo della media, lo Sponsor dell'Indice apporta o comunica che intende apportare una modifica sostanziale alla formula o al metodo di calcolo dell'Indice o modifica in qualsiasi altro modo sostanziale l'Indice (a meno che non si tratti di una modifica prevista da detta formula o metodo per mantenere l'Indice in caso di variazioni dei Titoli componenti, di capitalizzazione e di altri eventi di routine) ("**Modifica dell'Indice**") o cancella definitivamente l'Indice e non esiste alcun Indice succedaneo ("**Cancellazione dell'Indice**") o (ii) la Data di Valutazione Iniziale o qualsiasi data di Osservazione o in qualsiasi Data di calcolo della media, lo Sponsor dell'Indice non provvede a calcolare e pubblicare il Prezzo relativo ("**Turbativa dell'Indice**" e, assieme ad una Modifica dell'Indice e ad una Cancellazione dell'Indice, "**Evento di adeguamento dell'Indice**"), l'Agente per il calcolo dovrà stabilire se detto Evento di adeguamento dell'Indice abbia un effetto sostanziale sull'emissione dei Titoli e, in caso affermativo, dovrà calcolare il Prezzo relativo per dette Data di valutazione iniziale, Data di osservazione o Data di calcolo della media, a seconda dei casi, utilizzando al posto di un livello pubblicato per l'Indice il livello per l'Indice a dette Data di valutazione iniziale, Data di osservazione o Data di calcolo della media, a seconda dei casi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo secondo l'ultima formula e l'ultimo metodo di calcolo dell'Indice in vigore prima della modifica, mancata pubblicazione o cancellazione dell'Indice, utilizzando in tal caso i soli Titoli componenti costituenti l'Indice immediatamente prima dell'Evento di adeguamento dell'Indice.

SEZIONE III. CORREZIONE DELL'INDICE

Se il livello dell'Indice pubblicato in un determinato giorno dallo Sponsor dell'Indice e utilizzato o da utilizzare da parte dell'Agente per il calcolo per stabilire il verificarsi di un Evento Barriera o l'Importo di remunerazione in una Data di pagamento della remunerazione o l'Importo di regolamento per contanti alla Data di regolamento viene successivamente corretto e la correzione viene pubblicata dallo Sponsor dell'Indice o da uno Sponsor dell'Indice succedaneo entro un Ciclo di regolamento dopo la pubblicazione originaria e in nessun caso successivamente alla chiusura delle negoziazioni alla Sunset Date immediatamente successiva, l'Agente per il calcolo dovrà comunicare quanto prima possibile detta correzione e, ai fini della determinazione se sia verificato un Evento Barriera e/o della determinazione dell'Importo di remunerazione in una Data di pagamento della remunerazione o dell'Importo di regolamento per contanti alla Data di regolamento, utilizzerà il livello dell'Indice corretto dallo Sponsor dell'Indice.

Ai fini della presente disposizione, le espressioni seguenti hanno il significato ad esse attribuito:

“Sistema di compensazione” indica, in relazione ai singoli Titoli componenti, il sistema di compensazione nazionale principale utilizzato per il regolamento delle operazioni nel Titolo componente relativo stabilito dall'Agente per il Calcolo;

“Giorno lavorativo del Sistema di compensazione” indica, in relazione a un Sistema di compensazione, un giorno in cui detto Sistema di compensazione è (o, se non si fosse verificato un Evento di turbativo del regolamento, sarebbe stato) aperto per l'accettazione e l'esecuzione delle istruzioni di regolamento;

“Ciclo di regolamento” indica il periodo di Giorni lavorativi del Sistema di compensazione successivi ad un'operazione nei Titoli componenti nella Borsa in cui il regolamento viene abitualmente effettuato secondo il regolamento di detta Borsa, e in caso di più Borse, il periodo più lungo;

“Evento di turbativa del regolamento” indica, in relazione a un Titolo componente, un evento al di fuori del controllo di chicchessia, a seguito del quale il Sistema di compensazione relativo non può effettuare la compensazione del trasferimento di un Titolo componente.

SEZIONE 4. DECLINO DI RESPONSABILITÀ SULL'INDICE

L'Emittente e l'Agente per il calcolo declinano ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei portatori dei Certificati per eventuali azioni od omissioni da parte dello Sponsor dell'Indice in relazione al calcolo, all'adeguamento o al mantenimento dell'Indice. Anche se l'Agente per il calcolo otterrà le informazioni relative all'Indice da fonti pubblicamente disponibili da esso ritenute affidabili, non provvederà personalmente alla verifica di dette informazioni. Di conseguenza, non vengono rilasciate dichiarazioni, date garanzie o presi impegni (espresi o impliciti) e viene declinata ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Emittente, delle sue consociate o dell'Agente per il calcolo in ordine all'accuratezza, alla completezza ed alla tempestività delle informazioni relative all'Indice.

STOXX e i suoi licenzianti (i “Licenzianti”) non hanno alcun rapporto con l'Emittente, al di là della concessione in licenza dell'EURO STOXX 50[®] e dei marchi di fabbrica relativi da utilizzare in relazione ai Certificati.

STOXX ed i suoi Licenzianti non:

- sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono i Certificati;
- raccomandano a nessuno di investire nei Certificati o in altri titoli;
- sono responsabili - né prendono decisioni - per la tempistica, l'importo o il prezzo dei Certificati;
- sono responsabili dell'amministrazione, la gestione o la commercializzazione dei Certificati;
- considerano le esigenze dei Certificati né dei proprietari dei Certificati ai fini della determinazione, della composizione o del calcolo dell'EURO STOXX 50[®] e non hanno alcun obbligo in tal senso.

STOXX ed i suoi Licenzianti declinano ogni e qualsiasi responsabilità in relazione ai Certificati, ed in particolare,

STOXX ed i suoi Licenzianti non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, e declinano ogni e qualsiasi garanzia in ordine:

ai risultati che verranno ottenuti dai Certificati, dai proprietari dei Certificati o da qualsiasi altra persona in relazione all'uso dell'EURO STOXX 50® e dei dati inseriti nell'EURO STOXX 50®;

all'accuratezza o alla completezza dell'EURO STOXX 50® e dei suoi dati;

alla commerciabilità e all'idoneità per uno scopo specifico o per l'uso dell'EURO STOXX 50® e dei suoi dati.

STOXX ed i suoi Licenzianti declinano ogni e qualsiasi responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell'EURO STOXX 50® e dei suoi dati.

In nessun caso STOXX o i suoi Licenzianti potranno essere ritenuti responsabili di lucro cessante, perdite o danni indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, ancorché STOXX o i suoi Licenzianti fossero a conoscenza della possibilità del verificarsi degli stessi.

Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX sortisce effetto ad esclusivo vantaggio delle parti contraenti e non dei proprietari dei Certificati o di terzi.

L'Indice EURO STOXX 50® è proprietà intellettuale (compresi i marchi di fabbrica depositati) di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera e/o dei suoi Licenzianti e viene utilizzato su licenza. I Certificati basati sull'Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, avallati, venduti o promossi da STOXX e dai suoi Licenzianti e nessuno di essi potrà essere considerato in alcun modo responsabile in ordine agli stessi.